

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N. 143/2011 promossa da:

E. [redacted], residente in [redacted] rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, in forza di delega in calce al presente atto, dagli avv. [redacted].
[redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Reggio Emilia [redacted]
[redacted] giusta procura a margine del ricorso

-RICORRENTE -

contro

UNICREDIT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliata in Reggio Emilia nello Studio e presso la persona
[redacted] che la rappresenta e difende insieme all'avv. [redacted] di
[redacted] giusta delega a lato della memoria di costituzione

- CONVENUTO -

in punto a: Illegittimità licenziamento.

FATTO E DIRITTO



Con ricorso depositato in cancelleria il 24/1/2011 la ricorrente P. B. conveniva in giudizio la propria ex datrice di lavoro U. S.p.a., chiedendo accertarsi l'illegittimità del licenziamento per giusta causa subito con la conseguente tutela apprestata dall' art. 18 della legge n. 300/1970 ante riforma Fornero.

La lavoratrice esponeva essere stata alle dipendenze della Cassa di R. poi divenuta B. C., poi incorporata per fusione in U. ora U. s.p.a., da oltre 25 anni, nei quali mai nessuna censura di alcun genere le era stata mossa.

Dal 2004 la sua sede di lavoro è stata l'Agenzia di C. sempre in Reggio Emilia con assegnazione al settore titoli e mansioni di gestore personal/titoli (più precisamente, Consulente Personal Banking, 3° Area Professionale 4° Livello al momento dell'espulsione).

Con lettera del 28.06.2010 Unicredit Banca le contestava ex art. 7 St. lav. numerosi addebiti, sintetizzabili nell'aver eseguito –nel periodo 2007/2009- 85 operazioni di compravendita di strumenti finanziari e assicurativi con firma del cliente apocrifa, e 93 operazioni dello stesso genere con firma del cliente mancante; e, ritenute non accettabili le giustificazioni rese, con lettera del 20.09.2010 le comunicava il licenziamento per giusta causa, tempestivamente impugnato (doc. 4).

Con riguardo agli addebiti contestati –nella loro materialità non messi in dubbio- la ricorrente espone nella sostanza che sin dall'inizio l'attività di gestione del portafoglio clienti assegnatole in via R. – portafoglio per altro circoscritto ad un limitato numero di clienti con piccoli patrimoni – è risultata residuale all'attività di supporto "segretariale" (esplicitamente delegata dalla direttrice di filiale A. di R. alla dr.ssa B. vice-direttrice ed unica responsabile del settore titoli.

La dr.ssa B. gestiva da anni, ben prima dunque dell'arrivo della ricorrente, e seguendo da sempre identiche modalità operative, l'intero (o quasi, a parte qualche minore cliente, di natura residuale) portafoglio clienti della filiale, sia per l'aspetto quantitativo che qualitativo; e ciò in quanto alla stessa erano unanimemente (ma, per quel che più conta, da parte dei vertici aziendali) riconosciute particolari capacità di "venditrice", tali da far raggiungere alla filiale e all'Area considerevoli budget annuali.

B. aveva instaurato un rapporto esclusivo con i propri clienti, che pretendevano di rapportarsi solo con lei, anche accollandosi lunghe ore d'attesa davanti all'ufficio della stessa; di



talchè, per agevolare nel miglior modo l'attività commerciale della vice direttrice (poi promossa direttrice nel 2008, ma con organizzazione del lavoro invariata) alla ricorrente e agli altri colleghi del settore titoli era stato assegnato il compito di supportarla nelle numerose operazioni di gestione quotidiana dei portafogli clienti, e quindi nell'inserimento a computer degli ordini di apertura di conti correnti, di apertura di deposito titoli, di vendita/acquisto di titoli ed alla stampa delle relative copie cartacee, secondo le direttive fornite dalla stessa M. [redacted]

Quando poi, nel settembre 2009, l'Istituto ha scoperto una esponenziale sequela di irregolarità e raggiri posti in essere dalla M. [redacted] (in ragione delle quali condotte la stessa è stata licenziata e pende tutt'ora procedimento penale a suo carico), è emerso anche che molte delle operazioni illegittime sono state poste in essere (ma con le modalità e per le ragioni più sopra descritte) dalla B. [redacted] (così come da molti altri suoi colleghi operanti in [redacted]), che tuttavia in questa sede protesta la propria totale estraneità alle operazioni illecite.

Si è costituita ritualmente U. [redacted] concludendo per il rigetto del ricorso, sostenendo la fondatezza del proprio operato in punto al licenziamento, posto che la ricorrente era perfettamente a conoscenza - a fronte anche della propria qualifica e del grado di anzianità e competenza raggiunto - di violare direttive e prassi interne dell'azienda oltre che di legge (anche penale), ben potendosi rifiutare di adempiere ad ordini illegittimi della M. [redacted] (come fecero i suoi colleghi [redacted]).

La Banca svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo alla B. [redacted] un risarcimento pari ad € 474.598,49 (somma così risultante anche operando compensazione atecnica con il TFR spettante alla lavoratrice) a fronte dell'illegittimo operato della stessa.

Espletata corposa attività istruttoria mediante escussione di testimoni ed acquisizioni documentali, alla odierna udienza del 29/4/2014 la causa viene decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto, con declaratoria dell'illegittimità dell'impugnato licenziamento ed ogni conseguente tutela risarcitoria.

La materialità delle condotte censurate, come si diceva, non è contestata, e comunque è provata. E' pertanto pacifico, come anche confermato dai testi [redacted], dalla relazione ispettiva doc.17 U. [redacted] S.p.a., che nell'arco di 2 anni la ricorrente ha posto in essere 170 operazioni in titoli gravemente irregolari in quanto prive di delega da parte del cliente ovvero con firma falsa.



Sempre dalla documentazione prodotta, è altresì emerso che tutti i clienti di cui alle 170 operazioni predette ([redacted] ,
[redacted] ,
[redacted]) erano clienti seguiti direttamente dalla M [redacted] dunque non appartenenti al modestissimo pacchetto personale dato in gestione diretta alla B [redacted] (in tal senso, univocamente, anche le dichiarazioni testimoniali dei testi dedotti da L [redacted] , e la circostanza emerge anche dal rapporto ispettivo doc.17 a pg.3).

E' poi certo che la M [redacted] continuò a seguire/gestire in via esclusiva i propri clienti (e cioè pressochè l'intero pacchetto di investitori gestito dalla filiale di [redacted]) anche dopo che fu promossa direttore di quella filiale ([redacted]).

Si è poi ricostruita (nel senso prospettato in ricorso) la modalità di lavoro della B [redacted] , come espressamente delegata dalla direttrice A [redacted] prima e dalla stessa M [redacted] poi: "... i funzionari addetti ai titoli che non avevano il medesimo pacchetto erano stanzialmente adibiti "a fare carta", ossia ad aiutare la M [redacted] nella compilazione della documentazione cartacea e nella movimentazione a terminale delle compravendite: la M [redacted] era solita consegnare a detti colleghi, tra cui certamente anche [redacted] , dei 'bigliettini' con le indicazioni delle operazioni da svolgere. Questa prassi era da sempre operativa ed era avallata da tutti i vari responsabili che venivano a visitare la filiale... Anche i vertici aziendali erano al corrente non solo dei risultati e della produttività della maniscalco, ma delle modalità operative e gestionali della filiale, ossia sapevano che i funzionari in ausilio alla M [redacted] (tra cui i ricorrenti) ricevevano dalla stessa disposizioni orali ovvero i già detti bigliettini per compiere materialmente le operazioni cartacee o a terminale, e i loro portafogli erano infatti più 'leggeri' proprio perché, per disposizioni superiori, loro dovevano aiutare la M [redacted] ...Posso dire che le operazioni che compivano B [redacted] e P [redacted] con i loro clienti erano formalmente regolari, ossia con il cliente davanti e raccogliendone la firma, posso dirlo in quanto loro stavano in box aperto (mentre la M [redacted] era chiusa nel proprio ufficio) e vedevo quindi i clienti venire da loro, inoltre ne avevano 4-5 per giorno mentre la M [redacted] ne serviva anche 15 al giorno" (cfr. deposizione [redacted]).



Che la B[] svolgesse queste mansioni di 'segretariato' non motu proprio (né, men che meno, per un proprio interesse personale, circostanza questa neppure adombrata da L[] ma su specifica richiesta del proprio dirigente responsabile, è pacifico.

Quindi la Banca, con espressa disposizione aziendale avallata dai propri vertici, ha specificamente delegato alla E[] il compito di ausiliaria della M[] della quale ora si duole.

Pertanto la ricorrente, nell'eseguire le 170 operazioni che le vengono contestate, ha esclusivamente (e legittimamente) adempiuto ad un ordine dell'azienda, che le aveva assegnato il compito di supporto della M[] compito che si concretizzava negli adempimenti descritti nel capitolo 14 del ricorso, : *"ossia aprire conti correnti, vendeva e acquistava titoli, sentivo che si occupavano delle schede MIFID, sentivo ordinare ai colleghi di stampare documentazione..."*

[] anche considerato che i tabulati che uscivano il giorno dopo (relativi alle operazioni del giorno precedente) erano visti dagli operatori (ognuno vistava le operazioni che riguardavano i clienti del proprio portafoglio), poi venivano visti in generale dalla M[] (che vistava sia quelli dei propri clienti che quelli del portafoglio degli altri), e infine apponeva anche la C[] proprio visto, solo formale in quanto la verifica sostanziale era o doveva essere fatta dalla M[]

"...Dopo che noi avevamo passato il contratto senza le firme alla M[], lei lo faceva firmare e poi non vedevamo più il contratto, lo archiviava lei...fino al 2007/2008, mi sembra in epoca [] la prassi era che l'elenco giornaliero degli ordini inseriti a computer veniva visto e controllato, con allegati tutti gli ordini, dalla M[] visto dalla direttrice [] Loro dovevano controllare la regolarità delle firme sui singoli contratti" dice il teste [] che gli operatori addetti alla 'segreteria' della M[] confidavano che il controllo preventivo e/o successivo circa l'identità del cliente e la raccolta della sottoscrizione fosse posto in essere dalla stessa M[] che era la diretta gestrice del portafoglio.

Lo stesso teste aggiunge che questa organizzazione interna era ben nota, condivisa e approvata dai vertici direttivi della Banca, ed in specifico dal capo distretto [] *"egli mi disse che la [] veniva nominata direttrice di filiale che avrei io avuto il portafoglio suo, insieme ad altri, ma che la relazione con i clienti l'avrebbe comunque mantenuta lei... la storia era nota ad esempio a [] Queste persone erano esterne alla filiale ma passavano spesso o comunque avevano colloqui frequenti con la M[]. Spesso prendevamo telefonate da loro e passavamo al telefono la M[]...i vari capi area di cui ho detto avevano*



dato l'indicazione di supportare la M. [redacted] "con la carta". Aggiungevano che noi dovevamo inserire l'ordine al computer e che "al resto ci pensa la M. [redacted] M. [redacted]. Sapevano anche che per i clienti formalmente del portafoglio attoreo era la M. [redacted] raccogliere le firme".

Per concludere, è significativamente emerso che tutti i vertici aziendali portassero ad esempio la M. [redacted] come ottimo funzionario, ("la prima a livello nazionale per la raccolta di denaro fresco, quindi i direttori erano entusiasti della situazione" [redacted]) e si raccomandassero con tutti di fornirle congruo supporto ("Ricordo anche che per due volte l'AD della [redacted], dottor A. [redacted] venne in filiale e invitò amichevolmente a pranzo la N. [redacted] mostrando con lei familiarità; era presente anche la direttrice (all'epoca N. [redacted] era vice direttrice), che a mio parere aveva quasi atteggiamento gregario rispetto alla familiarità mostrata dai due. Ricordo, tornando al capitolo 16, che [redacted] e anche [redacted] si rivolsero a noi della filiale e dissero: "mi raccomando, aiutate e seguite la M. [redacted]" sempre [redacted]

Il quadro complessivo che emerge dalla ricostruzione testimoniale e documentale, è allora quello di una Banca che avalla ed incentiva in modo pressoché assoluto l'operato della dipendente M. [redacted] finché tutto procede regolarmente e le irregolarità commesse non comportano e/o evidenziano macroscopiche disfunzioni (leggasi: storno di fondi e/o ammanchi nei portafogli).

Nel momento in cui ciò si verifica, per responsabilità –anche penali- addebitabili esclusivamente alla M. [redacted] l'Istituto si ritorce disciplinarmente nei confronti di quei funzionari che sono stati, fino a poco prima, del tutto funzionali alle disposizioni aziendali di cui s'è detto.

Tale condotta non pare coerente né conforme alla buona fede contrattuale, e pertanto il licenziamento irrogato deve essere posto nel nulla, in quanto privo di giusta causa né sorretto da giustificato motivo, e comunque del tutto sproporzionato rispetto agli addebiti contestati, anche avuto riguardo alle sanzioni disciplinari applicate agli altri colleghi della [redacted] per fatti identici, ed alla specchiata carriera della lavoratrice in 25 anni di prestazioni.

Non si comprende infatti quale tipo di condotta si potesse pretendere dalla [redacted], cui era delegata una 'semplice' (e tra l'altro neppure rientrante nelle mansioni per le quali era stata assunta) mansione di segretariato in favore della M. [redacted] non già un supporto tecnico alla stessa, che non era richiesto ma neppure necessario.

Si deve infatti notare che le responsabilità della B. [redacted] si potrebbero ipotizzare qualora ella avesse male operato nella gestione della sua diretta clientela; ma non sono al contrario riscontrabili



addebiti nello svolgimento di banali operazioni di compilazione delle schede MIFID, nella registrazioni contabili e così via, in sostanza in tutte quelle marginali operazioni (che però alla M [redacted], avrebbero richiesto molto tempo, che la Banca stessa riteneva fosse più produttivo la stessa impegnasse nel rapporto con la clientela) che erano state delegate dall'Istituto alla ricorrente.

pretendere ora, a posteriori, che la E [redacted] svolgesse i più elevati compiti di controllo e verifica trattando i clienti della M [redacted] come fossero stati propri del suo pacchetto, è pretendere a posteriori una operazione che neppure la Banca stessa ha saputo coerentemente svolgere, atteso che, se è ben vero che l'Istituto non poteva prevedere e sapere ciò che la F [redacted] faceva, è anche vero che non può addossare il compito di verifica all'impiegata delegata a svolgere gli adempimenti formali della M [redacted].

E' la banca stessa che ha omesso clamorosamente una sorveglianza che ora intende addossare alla propria dipendente.

Del pari va respinta, per tutto quanto ora esposto, la domanda di risarcimento del danno a carico della E [redacted] che non può considerarsi in alcun modo responsabile, nemmeno indirettamente, degli ammanchi di cassa operati dalla M [redacted] sui conti di clienti da lei esclusivamente gestiti (eventualmente con l'apporto, del tutto inconsapevole e privo di colpa, della ricorrente, che operava tecnicamente su quei conti per espressa disposizione della M [redacted] sua superiore gerarchica).

Per inciso, il Giudice del Lavoro che si è occupato della posizione della M [redacted], ha osservato come sussista una corresponsabilità della banca nella sparizione delle somme, posto che *"il fatto che la dipendente sia stata lasciata in pratica libera di operare nei modi più disparati su centinaia di posizioni"* fa emergere *"l'assenza di efficaci controlli e procedure di sicurezza da parte della banca"* (cfr. sentenza prodotta da U [redacted] nelle note autorizzate).

Le spese di lite seguono la soccombenza.



PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da U [redacted] alla ricorrente in data 20/9/2010, e di conseguenza condanna la società convenuta all'immediata reintegrazione di E [redacted] nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro equivalente, ed a risarcirla del danno subito che si quantifica nella somma pari a tutte le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino all'effettiva reintegra e detratto l'aliunde perceptum percepito fino alla presente decisione, oltre ad accessori sulle stesse dalle scadenze al saldo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da U [redacted];
3. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre ad IVA e CPA.

Reggio Emilia, li 29 aprile 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

